Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 20 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 20 DICEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 30 novembre 1971. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud

6 % IX Serie sorteggiate il 2 dicembre 1971. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate l'8 novembre 1971. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1971. — **F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno - P. Bernardi & D. Valbusa, società acc. per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1971. — **S.A.Co.M. - Società Azionaria Costruzioni Meccaniche, in Verona:** Sorteggio di obbligazioni. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Rivera, società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 6 % 1965-1980 sorteggiate il 1° dicembre 1971. **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni IRFIS 6 % 1965/79 Serie «D» e «E» sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 5,50 % del 1961 sorteggiate il 26 novembre 1971. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 7 % del 1949 sorteggiate il 26 novembre 1971. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1971. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - SAIME, in Modena:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 3 dicembre 1971. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 7 % 1950-1975 sorteggiate il 30 novembre 1971. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni serie A sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni serie B sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 5,50 % emissione 1960 sorteggiate il 6 novembre 1971. — **Cantieri Navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Albergo Palazzo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1967 e 1968 sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1971. — **DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1971. — **Feltrificio Veneto, società per azioni, in Venezia-Marghera:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1971. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1971 (Fusione s.p.a. C.E.R.). — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 3,50 % 1952-1971 sorteggiate il 23 novembre 1971. — **SIMMAR, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 10 dicembre 1971. — **Fiuggi (Anticolana), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1966 sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni Zuccherificio di Cecina 1949 sorteggiate il 17 dicembre 1971. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1971 (Rep. n. 50604). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1971 (Rep. n. 50605). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1971 (Rep. n. 50606). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1971. — **Casa di cura Le Quattro Marie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1971.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1077**.

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496, in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni annui, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1078**.

Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i professori risultati vincitori del concorso a mille posti di preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, e del concorso a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione in qualità di preside in prova dal 1° ottobre 1968, hanno

regolarmente assunto servizio, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° ottobre 1968.

Hanno piena validità a tutti gli effetti le ispezioni effettuate nei riguardi dei suddetti presidi negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971, calcolato in lire trecento milioni, si provvede a carico del capitolo numero 1761 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1079**.

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Sistema di finanziamento e riserva del Fondo*)

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

Art. 2.

(*Retribuzione contributiva*)

Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Art. 3.

(*Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo*)

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento della impresa od impianto di appartenenza o dalla data dello inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera *a*) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, numero 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

Art. 4.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonché i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonché con imprese elettriche private.

Art. 5.

(*Prestazioni del Fondo*)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio;

f) ad una indennità *una tantum*, qualora l'iscritto lasci il servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad una indennità *una tantum* in caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito per almeno un anno senza aver raggiunto il limite minimo di contribuzione di cui alla precedente lettera *e*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.

Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

Art. 6.

(*Pensione per i lavoratori in miniera*)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

Art. 7.

(*Pensione diretta - Criteri di calcolo*)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianità contributiva, non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia insorta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del

sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 8.

(Invalidità ordinaria
Invalidità o morte per causa di servizio)

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di svolgere la sua attività professionale e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità a mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico è nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio è atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguimento delle finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio spetta al comitato amministratore del Fondo, il quale può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.

Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 9.

(Pensione ai superstiti)

In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui allo articolo 5, lettera *e*), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata al momento del decesso.

Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Art. 10.

(Pensioni minime)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

Art. 11.

(Adeguamento delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente varia-

zione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 12.

(*Indennità* una tantum)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad una indennità *una tantum* pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dello avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purché questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

Art. 13.

(*Riliquidazione delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956 è integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi così ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonché nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, è applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nello articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.

Art. 14.

(*Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo*)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

Art. 15.

(*Indennità* una tantum *ai superstiti*)

In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali.

Dalla predetta indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del cinquanta per cento dell'indennità; l'eventuale differenza è a carico del Fondo.

Art. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

Art. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il *pro rata* di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

Art. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* — maggiorato degli interessi legali — che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera *a*), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1080**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono aggiunti i seguenti:

« Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro è autorizzato a disporre una terza revisione.

I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:

a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;

b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti.

Anche la decorrenza della terza revisione è fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente.

Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, può concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.

Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risulterà dovuta in sede della successiva revisione.

Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge ».

Art. 2.

In sede di revisione della sovvenzione di esercizio potrà tenersi conto della quota di ammortamento ed interessi o della sola quota di interessi — rispettivamente per spese relative a lavori agli impianti fissi o per approvvigionamento di nuovo materiale rotabile — della spesa di ammodernamento, sicuramente accertabile ed effettivamente necessaria per l'esecuzione di lavori debitamente approvati rimasta a carico del concessionario perchè non coperta nè dagli utili di esercizio nè dagli interventi finanziari dello Stato in contributo o sovvenzione.

Valgono per le relative quote di sovvenzione le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Le revisioni triennali possono riguardare anche la misura annua dei fondi di rinnovo da costituirsi per gli impianti e per il materiale rotabile.

Le quote annue dei fondi di rinnovo saranno direttamente trattenute dall'Amministrazione su ciascuna trimestralità della sovvenzione per essere investite alla fine dell'anno cui si riferiscono, con le modalità previste dal regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai servizi di navigazione interna in regime di concessione.

Le disposizioni medesime sono altresì applicate anche agli impianti aperti all'esercizio posteriormente alla data del 1° luglio 1952.

Per gli impianti per i quali non sia stata ancora data applicazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, le sovvenzioni, da determinarsi con decorrenza dal primo esercizio annuale di cui si accerta la passività, potranno superare i limiti stabiliti dall'articolo 2 della stessa legge.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, ed alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono applicabili anche alle filovie extraurbane in regime di concessione.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano fino a quando le regioni non eserciteranno le funzioni loro attribuite in attuazione delle norme previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione per le linee di trasporto oggetto della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI —
FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 1° dicembre 1971, n. **1081.**

Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è sostituito dal seguente:

« I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1971, a 80 unità.

Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condizioni economiche, che raggiungano l'età non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso.

I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante i normali stanziamenti di bilancio sul capitolo 2243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1082**.

Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato di 2 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1 unità nell'anno 1973. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento è stabilito in 13 unità per gli anni 1971 e 1972 e in 10 unità per l'anno 1973. Le eccedenze organiche nel quadro di colonnello sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1974, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dello articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro IX — ruolo normale del Corpo di commissariato — della tabella n. 2 annessa alla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, il numero dei colonnelli commissari, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il 1971, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato primo comma e quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello da conferire nel 1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1° gennaio 1971, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando la decorrenza delle promozioni eventualmente già conferite.

Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato di 3 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1973 e di 2 unità nell'anno 1972. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1971, 1972 e 1973 è stabilito in 15 unità per gli anni 1971 e 1973 e 11 unità per l'anno 1972. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, il numero dei colonnelli del ruolo normale delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si osserva la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

All onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione

degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI-AGGRADI

Visto, il *Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1083.**

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 5.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l'arresto fino a due anni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — RESTIVO — ZAGARI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1084.**

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituzione e denominazione del Fondo integrativo*)

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

Dalla stessa data è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

(*Rapporti patrimoniali*)

Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonchè nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

(*Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*)

Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè secondo le norme della presente legge.

Art. 4.

(*Scopi del Fondo*)

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) di corrispondere agli stessi un'indennità nei casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Art. 5.

(*Poteri del comitato amministratore del Fondo*)

Spetta al comitato amministratore:

a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 6.

(*Ordinamento del Fondo*)

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca e di due annualità delle indennità previste dagli articoli 26 e 27 della presente legge.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'importo di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(*Obbligo di iscrizione al Fondo*)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, è iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.

E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Sono altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Art. 8.

(*Le aziende private del gas*)

Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonchè quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Art. 9.

(*Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo*)

Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità previste dalla presente legge, nonchè per le relative spese di amministrazione, è dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 per cento, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13ª mensilità percepita dagli iscritti.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art. 10.

(*Definizione di retribuzione globale mensile*)

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

a) le quote delle doppie mensilità;

b) le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;

c) le indennità di mensa e simili;

d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

Art. 11.

(*Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora*)

Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.

I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Art. 12.

(*Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili*)

L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.

Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.

L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

Art. 13.

(*Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili*)

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità dovuto dal Fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

Art. 14.

(*Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio*)

Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

Art. 15.

(*Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva*)

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.

La pensione complessiva di cui alla presente legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 16.

(*Requisiti per il diritto a pensione diretta*)

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il 60° anno di età e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 19;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale semprechè la domanda di pensione venga presentata entro 6 mesi dalla cessazione del servizio.

Art. 17.

(*Misura della pensione complessiva*)

La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.

Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a questa ultima.

Art. 18.

(*Accertamento dell'invalidità — Collegio medico*)

Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidità del lavoratore è accertata, per conto del Fondo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.

Lo stato d'invalidità, che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non è suscettibile di revisione.

In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidità è deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Art. 19.

(*Pensionamento anticipato*)

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età;

al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;
al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;
al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;
all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;
al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria.

Art. 20.

(*Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura*)

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purchè riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.

Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilità o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972.

Art. 21.

(*Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti*)

Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.

Art. 22.

(*Tredicesima mensilità*)

In occasione delle festività natalizie è corrisposta dal Fondo una mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.

La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

Art. 23.

(*Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*)

Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.

Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purchè l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse.

La pensione complementare prevista dal precedente comma non puo essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonchè quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 24.

(*Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria*)

Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.

Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione è limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.

Art. 25.

(*Decorrenza della pensione complessiva - Domanda*)

La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.

La pensione complessiva di riversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.

La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o della azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.

La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 26.

(*Indennità aggiuntiva*)

Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;

b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Art. 27.

(*Indennità sostitutiva*)

Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile.

La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

Art. 28.

(*Dirigenti*)

Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente legge.

E' tuttavia in facoltà dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennità di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Per l'esercizio di tale facoltà, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo corredata del parere della azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. Il Fondo comunicherà l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte, dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.

I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.

Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano già avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638, si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi è tuttavia data facoltà, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.

Art. 29.

(*Scala mobile delle pensioni*)

Gli importi delle pensioni complessive in corso al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 30.

(*Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri*).

Per gli iscritti al Fondo nonchè per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1° novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.

Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'articolo 6 della presente legge.

Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti.

La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 31.

(*Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge*)

I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla

data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 32.

(*Riliquidazione delle pensioni*)

Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967, già erogate a norma della legge 1° luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.

Coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti.

Art. 33.

(*Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n.* 638 *del* 1955)

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.

Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, già riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

I periodi già riscattati, a norma dell'articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.

Art. 34.

(*Indennità a carico dell'azienda*)

In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:

a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15° anno compiuto;

b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.

Art. 35.

(*Regolarizzazione differenza contributi dal* 1° *novembre* 1967 *alla data di entrata in vigore della legge*)

Per il periodo che va dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1° novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo, a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 36.

(*Ricorsi e termini relativi*)

Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato amministratore del Fondo.

Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'articolo 18, e per l'azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Art. 37.

(*Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni*)

Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

Art. 38.

(*Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria*)

Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) la norma contenuta nell'articolo 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;

c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Art. 39.

(*Diritti maturati*)

Tutti i diritti già maturati degli iscritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti restano salvi, secondo le norme che disciplinano l'assicurazione stessa, salvo le specifiche disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 40.

(*Norma transitoria*)

Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data.

Ai fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 — data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220, considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, è risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151,94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo — a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per cento dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:

del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969;

del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.

Art. 41.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. 1085.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Centro Humanitas » per mutolesi, neurolesi e disadattati sociali, con sede in Milano.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Centro Humanitas » per mutolesi, neurolesi e disadattati sociali, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di ottantatre strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 754 del 29 settembre 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha proposto la classificazione tra le provinciali di ottantanove strade comunali;

Visto il voto n. 177 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti ottantatre strade comunali:

1) « di Fondovalle », dal confine provincia di Siena località Cardete al confine provincia di Terni località Poggiovalle: estesa km. 9 + 850;

2) « Ferretto-Petrignano »: estesa km. 7 + 650;

3) « Valfabbrica-Casarinaldina »: estesa chilometri 17 + 300;

4) « di Casamaggiore », dalla strada provinciale « Castiglione del Lago-Gioiella-Porto » alla strada provinciale « strada statale n. 71-Gioiella-Pozzuolo »: estesa chilometri 1 + 750;

5) «Ponte Felcino-Resina »: estesa km. 9 + 200;

6) « Delle Torri » dalla strada provinciale « strada statale n. 71-Gioiella-Pozzuolo » al confine con la provincia di Siena: estesa km. 4 + 000;

7) « Le Pulci-Piccione »: estesa km. 4 + 500;

8) « Ponte Rio-Ponte Felcino »: estesa km. 2 + 950;

9) « Capuccini-Fornello »: estesa km. 4 + 200;

10) « Terrioli-Magione »: estesa km. 3 + 500;

11) « Ellera-Agello-Dirindello »: estesa km. 5 + 000;

12) « bivio Migiana-Case Nuove »: estesa km. 0+500;

13) « bivio strada statale n. 220-Ponte Forcione »: estesa km. 6 + 000;

14) «Piano di Rancio » dalla strada statale n. 75-*bis* « del Trasimeno » al Ponte sul torrente Ginepreto: estesa km. 2 + 400;

15) « bivio Collevarche-strada statale n. 71 »: estesa km. 3 + 300;

16) « Panicale-Missiano »: estesa km. 5 + 500;

17) « Castel Rigone-Magione »: estesa km. 6 + 000;

18) « Mugnano-Fontignano »: estesa km. 5 + 220;

19) « bivio strada statale n. 220-Pietrafitta-Mercatello »: estesa km. 13 + 000;

20) « bivio Piegarese-Montegabbione »: estesa chilometri 0 + 850;

21) « San Benedetto-Montegabbione »: estesa chilometri 5 + 100;

22) « strada statale n. 416 di Niccone-Leoncino-San Lorenzo in Ribbiana-San Leo-Bastia »: estesa chilometri 12 + 800;

23) « Montesca-Uppiano-Santa Maria in Tiberina »: estesa km. 11 + 480;

24) « Triestina-strada statale n. 3-*bis* »: estesa chilometri 1 + 980;

25) « di Bonsciano », dalla strada provinciale « Triestina-Morra-Volterrano » alla strada provinciale « Lembro Cortonese »: estesa km. 5 + 460;

26) « Fighille-Pistrino »: estesa km. 2 + 560;

27) « strada statale n. 73-*bis*-Parnacciano »: estesa km. 12 + 500;

28) « Ponte d'Assi-Mocaiana-San Benedetto V. »: estesa km. 23 + 610;

29) « Gubbio-Montanaldo-Montelovesco »: estesa chilometri 24 + 850;

30) « di Sant'Ubaldo », dalla strada statale n. 298 « Eugubina » al confine con la provincia di Ancona: estesa km. 7 + 350;

31) « Fassia-Padule »: estesa km. 2 + 800;

32) « di Valsorda » da Gualdo Tadino al confine con la provincia di Ancona: estesa km. 7 + 350;

33) « Borgo-Colbassano Vecchio »: estesa km. 4+500;

34) « San Martino-strada statale n. 3 »: estesa chilometri 1 + 000;

35) « Piagge-poggio Sant'Ercolano-Pieve Compresato »: estesa km. 12 + 000;

36) « bivio Pietralunga-Cagli-Pian della Serra »: estesa km. 10 + 600;

37) « Cascia-Agriano-Ospedaletto-Norcia »: estesa chilometri 18 + 200;

38) « Borgo Cerreto-Rocchetta-Poggiodomo »: estesa km. 18 + 800;

39) « Ponte del Piano-Collesoglio-Meggianese »: estesa km. 3 + 920;

40) « Castelluccio-Forca di Presta »: estesa chilometri 6 + 240;

41) « Sellanese-Montesanti-Piaggia Renaro »: estesa km. 13 + 000;

42) « Passo Spina-piè Cammoro-Le Terme-Sellanese »: estesa km. 15 + 170;

43) « Vallo di Nera-Mucciafora-alla Borgo Cerreto-Poggiodomo » estesa km. 17 + 600;

44) « Flaminia-Monte Alago-Molinaccio »: estesa chilometri 14 + 800;

45) « Mattige-Pigge »: estesa km. 8 + 000;

46) « Deruta-Castelleone-Casalalta-bivio con la provinciale del Puglia »: estesa km. 8 + 800;

47) « Valtopina-Colperniere »: estesa km. 5 + 000;

48) « Collazzone-Pantalla-strada statale n. 3-*bis* »: estesa km. 5 + 000;

49) « Bettona-Passaggio »: estesa km. 2 + 700;

50) « Santa Maria Angeli-Tor d'Anerta-Perugina »: estesa km. 6 + 600;

51) « stazione di Fratta Todina-Monte Castello Vibio »: estesa km. 0 + 800;

52) « provinciale Foligno-Todi-alle Torri di Santo Terenziano »: estesa km. 4 + 750;

53) « comunale Colpetrazzo-Mezzanelli »: estesa chilometri 5 + 900;

54) « dalla provinciale Foligno-Todi-all'Abbazia di Viepri »: estesa km. 1 + 150;

55) « dalla provinciale di Collazzone alla strada statale n. 316 dei monti Martani »: estesa km. 2 + 700;

56) « Torgiano-Brufa-bivio Bastia-Pontenuovo »: estesa km. 7 + 800;

57) « Mercatello-Torrente Fersinone »: estesa chilometri 10 + 000;

58) « della Pietraia » dalla strada statale n. 220 presso Pietraia alla strada provinciale « Cerqueto-Spina Osteria Nuova »: estesa km. 3 + 300;

59) « di Castello delle Forme »: estesa km. 4 + 000;

60) « statale Subasio-Costa Trex-Armezzano-Collepino-Spello »: estesa km. 21 + 050;

61) « Bevagna-Montefalco »: estesa km. 3 + 650;

62) « Bevagna-Gaglioli-Gualdo Cattaneo »: estesa chilometri 7 + 500;

63) « Deruta-Fanciullata »: estesa km. 2 + 000;

64) « Sant'Angelo di Celle-Sant'Enea »: estesa chilometri 3 + 800;

65) « dalla strada statale n. 75 al bivio Bastia-Passaggio »: estesa km. 1 + 450;

66) « strada provinciale Bastia-Torgiano-alla provinciale Bastia Passaggio »: estesa km. 3 + 200;

67) « Ponte Martino (località Affitto) » dalla strada provinciale Izzalini alla strada statale dei due Mari: estesa km. 3 + 000;

68) « di Casemasce » dalla strada statale dei due Mari alla strada statale n. 79-*bis* Orvietana: estesa km. 8+000;

69) « Montecastello Vibio-Doglio-strada statale n. 79-*bis* »: estesa km. 11 + 700;

70) « Cannara-Collemancio-Pomonte-innesto sulla provinciale del Puglia »: estesa km. 16 + 400;

71) « strada statale Flaminia Vecchia-Colle San Lorenzo »: estesa km. 1 + 700;

72) « Sant'Eraclio-ponte Centesimo »: estesa chilometri 9 + 400;

73) « Bastardo-Giano »: estesa km. 4 + 000;

74) « Bastardo-San Felice »: estesa km. 4 + 500;

75) « Terzo La Pieve-Monte Martano-strada statale n. 418 »: estesa km. 19 + 700;

76) « Spoleto-Todi-Protte »: estesa km. 2 + 150;

77) « ponte Bari-Protte »: estesa km. 3 + 000;

78) « borgo Preci-Saccovescio-strada statale n. 209 »: estesa km. 5 + 300;

79) « Sant'Anatolia-Caso Gavelli-Usigni »: estesa chilometri 18 + 200;

80) « comunale Castelrinaldi-Massa Martana » estesa km. 5 + 000;

81) « Montepennino-Colle Croce », estesa km. 15+000;

82) « Castel Rinaldi-Bruna »: estesa km. 5 + 000;

83) « Montesperello-Montemelino »: estesa chilometri 5 + 700;

Ritenuto, pertanto, che le suddette ottantatre strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le ottantatre strade comunali di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 618 + 690 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10736)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Sostituzione dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'ente per il triennio 27 maggio 1970-26 maggio 1973, e successive modifiche;

Visto il telespresso n. 031 del 12 novembre 1971, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di ambasciata Dino Puccioni, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di 2ª classe Alessandro Savorgnan, destinato a prestare servizio all'estero;

Vista la lettera prot. n. 00543 del 7 ottobre 1971 con la quale il direttore generale dott. Giorgio Ranzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del consiglio generale dell'Ente italiano della moda;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri e di questo Ministero in seno al consiglio generale in parola;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, sono accettate le dimissioni dall'incarico di rappresentante di questo Ministero in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda, rassegnate dal direttore generale dott. Giorgio Ranzi.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono chiamati a far parte del consiglio generale in carica dell'Ente italiano della moda:

il dott. Ferdinando Taraglio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in sostituzione del dott. Giorgio Ranzi;

il dott. Dino Puccioni, consigliere di ambasciata, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Alessandro Savorgnan, destinato a prestare servizio all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1971, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11370)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Sostituzione di un rappresentante in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 83233 del 12 novembre 1971 della Unione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione del sig. Chiarion Francesco, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il sig. Doni Dante;

Decreta:

Il sig. Doni Dante è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, quale rappresentante dei lavoratori, membro effettivo, in sostituzione del sig. Chiarion Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11182)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 26 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11369)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monti confezioni con sede legale in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Monti confezioni con sede legale in Pescara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monti confezioni con sede legale in Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11383)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, contenente istruzioni sulle vendite dei tabacchi per provviste di bordo;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1970, numero 04/33806, con il quale è stata estesa, a titolo sperimentale e per la durata di un anno, alle navi di stazza lorda non inferiore a 50 tonn. che esercitano il piccolo cabotaggio in senso tecnico doganale (solo trasporto merci), la concessione dei tabacchi per provvista di bordo prevista dal decreto ministeriale 10 aprile 1934, limitata ai soli tabacchi nazionali;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1971, numero 04/36105, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971 la validità del citato decreto 1° settembre 1970, n. 04/33806;

Atteso che l'estensione della concessione non ha dato finora luogo ad inconvenienti di sorta sotto il profilo della tutela fiscale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di estendere il beneficio della fornitura di tabacchi nazionali per provvista di bordo anche alle navi di stazza lorda non inferiore alle 50 tonn. che esercitano il piccolo cabotaggio a carico misto passeggeri-merci;

Sentito al riguardo il parere favorevole della Direzione generale delle dogane e del comando generale della guardia di finanza, nonchè del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dei tabacchi per provvista di bordo prevista dal decreto ministeriale 10 aprile 1934 è estesa in via definitiva — per i soli tabacchi nazionali — alle navi di stazza lorda non inferiore a 50 tonn. che esercitano il piccolo cabotaggio sia in senso tecnico doganale (solo trasporto merci) che a carico misto merci-passeggeri limitatamente, per queste ultime al consumo dei soli membri dell'equipaggio con esclusione assoluta dei passeggeri, per una durata minima del viaggio non inferiore alle sei ore.

Art. 2.

Il quantitativo massimo dei tabacchi nazionali di cui all'art. 1 viene fissato in 40 (quaranta) grammi al giorno, o frazione di giorno non inferiore a sei ore, per ciascun componente l'equipaggio, con esclusione assoluta di qualsiasi altra persona.

Art. 3.

I prelevamenti dei tabacchi di cui all'art. 2 debbono essere effettuati, con l'osservanza delle garanzie fiscali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, fino a costituire una scorta occorrente per 30 (trenta) giorni di navigazione e, in ogni caso, con un minimo di kg. 10 (dieci) per ciascun imbarco.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entrerà in vigore il 1° gennaio 1972.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

(11448)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Modifica dell'orario di borsa per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 novembre 1970, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1971;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971 riguardante la modifica dell'orario di borsa per l'anno 1971;

Vista la lettera del 9 dicembre 1971, n. 30531, dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11,30 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere prevista in calendario per il giorno 24 dicembre c. a.;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del prefato decreto ministeriale 22 aprile 1971 che fissano alle ore 13,15 e 13,45, rispettivamente, l'inizio e il termine delle contrattazioni ufficiali delle valute estere;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 22 aprile 1971, nel giorno 24 dicembre 1971 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 11,30 e termine alle ore 12.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1971:

Speranzini Mario, notaio residente nel comune di Greve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Giordano Angelo, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara.

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese.

Mulieri Alessandro, notaio residente nel comune di Gizzeria, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Raiano, distretto notarile di Sulmona.

Forlini Massimo, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna.

Bertolini Sergio, notaio residente nel comune di S. Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna.

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Conselice, distretto notarile di Ravenna.

(11647)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Calenzano

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1971, n. 2508, è stato approvato il piano regolatore generale del territorio del comune di Calenzano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(10791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 novembre 1971, dove è scritto: «. . . nella segreteria del comune di *Carpi* . . .» leggasi: «. . . nella segreteria del comune di *Ferrara* . . .».

(10757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1971, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 1977, l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti è stato autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 600 al mq, dalla S.p.a. Viticola toscana una superficie di mq. 17.570, distinta nel catasto terreni del comune di Gaiole in Chianti alla partita 1243, foglio n. 22, mappali 120, 121 e 84-*a*.

(10753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 novembre 1969 dalla sig.ra Ceudek Isa Silva nata Raiz, per l'annullamento della nota n. 1000/13 del 21 luglio 1969 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la sua istanza rivolta ad ottenere il collocamento nei ruoli ordinari della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie.

(10763)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto l'8 luglio 1969 dall'ex segretario aggiunto nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dott. Piscitello Calogero, per l'annullamento del decreto ministeriale del 15 gennaio 1969 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato avverso la denegata concessione dei congedi prima del collocamento in aspettativa per servizio militare di leva.

(10769)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971-1986 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971-1986 » che gli interessi (cedole) semestrali saranno pagabili, alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione - Firenze;

Divisioni ragioneria di:

Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Reggio Calabria - Roma - Torino - Trieste - Venezia - Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito.

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca nazionale del lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Banca commerciale italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Banca nazionale delle comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il direttore generale: FIENGA

(11449)

Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971-1986 » in pagamento delle tasse di trasporto.

Si avvertono i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971-1986 » che le sotto indicate stazioni accettano in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori sia merci, le cedole degli interessi sui titoli al portatore rappresentativi delle suddette obbligazioni:

Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Torino Smistamento - Torino Dora;

Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi - Milano Farini - Milano Rogoredo - Milano Porta Romana - Milano Certosa - Milano Lambrate;

Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo;

Venezia Santa Lucia - Venezia Mestre;

Trieste Centrale - Trieste Punto Franco Nuovo - Trieste Punto Franco Vecchio;

Genova Brignole - Genova Porta Principe;

Bologna Centrale - Bologna Ravone;

Firenze Santa Maria Novella - Firenze Porta a Prato - Firenze Rifredi - Firenze Campo di Marte;

Ancona;

Roma Termini - Roma San Lorenzo - Roma Ostiense;

Napoli Centrale - Napoli Mergellina;

Bari Centrale;

Reggio Calabria Centrale;

Palermo Centrale;

Cagliari.

Le cedole vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che:

il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute, restando pertanto esclusa la possibilità di resti in numerario;

la presentazione in pagamento avvenga nel semestre precedente ciascuna scadenza (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) ovvero che la presentazione stessa, nel caso di cedole scadute, avvenga in data compresa al massimo nell'anno successivo a quello in cui ricadono le scadenze 1° gennaio e 1° luglio.

Il direttore generale: FIENGA

(11450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11225)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 771.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11226)

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.331.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11227)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11228)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11229)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.405.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11230)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11231)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11232)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 925.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11233)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.136.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11234)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.580.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11235)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.408.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11236)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.229.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11237)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11238)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11239)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11240)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.597.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11241)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 308.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11242)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.519.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(11243)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.308.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11244)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Barberino Val D'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.699.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11245)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 15 novembre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), in liquidazione coatta, il cav. Emilio Bosi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10754)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco San Marco, Società per azioni, con sede in Venezia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 novembre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco San Marco, Società per azioni, con sede in Venezia, in amministrazione straordinaria, il dott. Telemaco Reali è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10788)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II (personale - concorsi), n. 13, in data 1° dicembre 1971, sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla sintesi e stereochimica di speciali sistemi organici, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti etero-atomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro meccanismi di reazioni organiche, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Modificazioni e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 8, in data 12 agosto 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di elettrochimica e chimica delle interfasi, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica « Giordano Giacomello » Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il 15 gennaio 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(11550)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Filippo dott. Costanzo . . . punti 76,07 su 132
2. Lo Iacono dott. Domenico . . » 75 — »
3. Gracili dott. Rino . . . . . » 74,50 »
4. Fornaciari dott. Raul . . . . » 71,48 »
5. Pieschi dott. Antonio . . . . » 70,45 »
6. Giannetti dott. Giunio . . . . » 68,70 »
7. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 67,69 »
8. Tollis dott. Aldo . . . . . » 65,40 »
9. Micio dott. Ardesino . . . . » 62,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10794)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia plastica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Azzolini Alberto	Parma - 12 marzo 1924					sì		
2. Boatto Ugo	S. Stino di Livenza - 29 marzo 1932	sì						
3. Bocca Michele	Piossasco - 29 agosto 1922					sì		
4. Bocciarelli Giuseppe	Milano - 17 aprile 1922					sì		
5. Boggio Robutti Giorgio	Pray Biellese - 9 ottobre 1930					sì		
6. Cagnoni Giulio	Fratta Polesine - 12 novembre 1931	sì						
7. Caldani Pietro	Roma - 18 febbraio 1925					sì		
8. Caracciolo La Grotteria Francesco	Villa S. Giovanni - 9 aprile 1924					sì		
9. Caronni Ernesto	Monza - 22 ottobre 1929					sì		
10. Celleghin Fiorenzo	S. Martino di Lupari - 24 maggio 1924					sì		
11. Codega Gianfranco	Lecco - 5 marzo 1925						sì	
12. Consiglio Vittorio	Andria - 8 agosto 1923						sì	
13. Coppola Mario	Napoli - 22 maggio 1932	sì						
14. Damiani Roberto	Faenza - 23 aprile 1920	sì						
15. Del Duce Giuseppina	Reggio Calabria - 29 ottobre 1925	sì						
16. Dioguardi Domenico	Bari - 7 maggio 1933	sì						
17. Di Stefano Carlo	Cupello - 13 settembre 1909					sì		
18. Fabri Sandro	Savona - 13 giugno 1919					sì		
19. Ferraris Enrico Secondo	Torino - 14 maggio 1921					sì	si	
20. Fongo Antonio	Torino - 20 luglio 1927					sì	si	
21. Fontana Aldo M.	Torino - 20 maggio 1925					sì		
22. Formiconi Enrico	Macerata - 23 novembre 1931					sì		
23. Francesconi Giuseppe	Lucca - 18 ottobre 1932	sì						
24. Furlan Silvano	Padova - 27 novembre 1927					sì		
25. Galli Pietro	Milano - 28 novembre 1920					sì		
26. Gasparotto Achille	Padova - 6 giugno 1920					sì		
27. Girardi Gianfranco	Peschiera del Garda - 2 febbraio 1930					sì		
28. Guida Carlo Alberto	Roma - 7 settembre 1925					sì		
29. Lauro Roberto	Motta di Livenza - 31 luglio 1928					sì		
30. Leidi Paolo	Bergamo - 5 luglio 1929					sì		
31. Lovo Gino Franco	Roma - 24 novembre 1921					sì		
32. Lupo Graziella	Luserna San Giovanni - 20 settembre 1920					sì		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
33. Manzoni Alessandro	Lugo - 1° maggio 1917					sì		
34. Marinelli Luigi Filippo .	Roma - 21 giugno 1927					sì		
35. Maviglio Pasquale .	Monopoli - 4 novembre 1921					sì		
36. Milesi Milena .	Goito - 10 settembre 1925					sì		
37. Molinari Cristofaro	Castel San Giorgio - 3 gennaio 1924					sì		
38. Morelli Ezio	Montecastello Vibio - 2 luglio 1923					sì		
39. Musio Luigi	Cagliari - 28 ottobre 1931					sì		
40. Mussinelli Franco	La Spezia - 9 gennaio 1927					sì		
41. Paladini Emanuele	Lucca - 10 luglio 1934	sì						
42. Panzeri Aldo	Bergamo - 5 agosto 1916					sì		
43. Pariente Riccardo .	Roma - 11 febbraio 1921					sì		
44. Pasquini Guido	Milano - 6 dicembre 1930					sì		
45. Piotti Franco .	Roma - 5 agosto 1927					sì		
46. Ploner Luis .	Laion - 30 novembre 1918		sì					
47. Ponti Lionello	Roma - 15 dicembre 1919					sì		
48. Raso Sergio . . .	Cuneo - 6 marzo 1930					sì		
49. Rosselli Domenico	Sanremo - 8 marzo 1915					sì		
50. Rossi Enzo	Roma - 20 settembre 1923					sì		
51. Rossi Franco Guido	Savona - 11 luglio 1924	sì						
52. Ruffa Manara Paolo . . .	Asti - 30 aprile 1921					sì		
53. Salvi Vittorio . .	Tripoli - 10 gennaio 1934						sì	
54. Santoni Rugiu Paolo	Roma - 14 aprile 1928	sì						
55. Scatafassi Salvatore	Roma - 10 febbraio 1929					sì		
56. Sincich Giuseppe	Pècs (Ungheria) - 10 giugno 1919					sì		
57. Standoli Lucio . .	Poggio Mirteto - 16 dicembre 1931					sì		
58. Taveggia Francesco	Milano - 6 maggio 1931					sì		
59. Teich Alasia Simone . .	Budapest (Ungheria) 29 gennaio 1915					sì		
60. Tramontano Manfredo	Pagani - 23 maggio 1927	sì						
61. Visentini Pierantonio	Lido di Venezia - 25 agosto 1926					sì		
62. Visetti Mario . .	Torino - 4 marzo 1919	sì						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10771)

Elenco degli aiuti di chirurgia plastica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Barisoni Dino	Bressanone - 23 luglio 1939	sì						
2. Bianco Carmine	Gaeta (Latina) - 13 agosto 1937					sì		
3. Boatto Ugo	S. Stino di Livenza - 29 marzo 1932					sì		
4. Boggio Robutti Giorgio	Pray Biellese - 9 ottobre 1930					sì		
5. Cagnoni Giulio	Fratta Polesine - 12 novembre 1931					sì		
6. Caldani Pietro	Roma - 18 febbraio 1925					sì		
7. Caracciolo La Grotteria Francesco	Villa S. Giovanni - 9 aprile 1924					sì		
8. Caronni Ernesto	Monza - 22 ottobre 1929					sì		
9. Cavina Carlo	Bologna - 5 luglio 1935					sì		
10. Coppola Mario	Napoli - 22 maggio 1932	sì						
11. Costa Emilio	Milano - 25 giugno 1933					sì		
12. De Longis Ermete	Roma - 9 settembre 1938	sì						
13. Dioguardi Domenico	Bari - 7 maggio 1933					sì		
14. Donati Luigi	Piacenza - 3 gennaio 1935					sì		
15. Ferraris Enrico Secondo	Torino - 14 maggio 1921					sì		
16. Fittipaldi Luigi	Marsiconuovo (Potenza) - 6 febbraio 1933					sì		
17. Fongo Antonio	Torino - 20 luglio 1927					sì		
18. Formiconi Enrico	Macerata - 23 novembre 1931					sì		
19. Fortunato Gianni	S. Arcangelo - 23 novembre 1928					sì		
20. Francesconi Giuseppe	Lucca - 18 ottobre 1932					sì		
21. Fumarola Antonio	Baranello - 2 marzo 1934	sì						
22. Gallucci Giuseppe	Cropani - 19 ottobre 1935					sì		
23. Gasparotto Achille	Padova - 6 giugno 1920					sì		
24. Girardi Gianfranco	Peschiera del Garda - 2 febbraio 1930					sì		
25. Guida Carlo Alberto	Roma - 7 settembre 1925					sì		
26. Guizzardi Domenico	Arluno - 6 giugno 1936	sì						
27. Gulfi Angelo	Monza - 21 maggio 1934					sì		
28. Lauro Roberto	Motta di Livenza - 31 luglio 1928					sì		
29. Leidi Paolo	Bergamo - 5 luglio 1929					sì		
30. Luccioli Giuliano Massimo	Foligno - 7 marzo 1930					sì		
31. Marinelli Luigi Filippo	Roma - 21 giugno 1927					sì		
32. Masellis Michele	Triggiano - 8 maggio 1935					sì		
33. Mazzoleni Francesco	Treviso - 18 settembre 1937					sì		
34. Milesi Milena	Goito (Mantova) - 10 settembre 1925					sì		
35. Musio Luigi	Cagliari - 28 ottobre 1931					sì		
36. Origlio Adriana	Capo d'Orlando - 1° dicembre 1934					sì		
37. Paladini Emanuele	Lucca - 10 luglio 1934					sì		
38. Palmisano Piero	Roma - 16 luglio 1938	sì						
39. Pasculli Maria Cira	Andria - 1° febbraio 1926	sì						
40. Pasquini Guido	Milano - 6 dicembre 1930					sì		
41. Perelli Ercolini Marco Andrea	Milano - 7 giugno 1935					sì		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Picchi Alberto .	Marsiglia (Francia) - 13 dicembre 1936					sì		
43. Ranzolin Giovanni	Thiene - 4 maggio 1932					sì		
44. Raso Sergio . . .	Cuneo - 6 marzo 1930					sì		
45. Rossi Enzo	Roma - 20 settembre 1923					sì		
46. Santoni Rugiu Paolo .	Roma - 14 aprile 1928	sì						
47. Sanvitale Luigi .	S. Maria Capua Vetere 19 gennaio 1934	sì						
48. Savoia Antonio . .	Alezio - 5 maggio 1937	sì						
49. Scatafassi Salvatore . . .	Roma - 10 febbraio 1929					sì		
50. Taveggia Francesco .	Milano - 6 maggio 1931					sì		
51. Testa Venanzino .	Tagliacozzo (Aquila) - 19 agosto 1924	sì						
52. Tomaino Achille	Tor Badolato (Catanzaro) 12 novembre 1934					sì		
53. Verde Salvatore	Napoli - 30 gennaio 1931	sì						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente al concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia plastica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10772)

Elenco degli assistenti di chirurgia plastica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia plastica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Baraglia Maurizio .	Perugia - 2 novembre 1943	sì						
2 Barberis Maria Luisa .	Torino - 1° agosto 1937	sì						
3. Barisoni Dino . .	Bressanone - 23 luglio 1939					sì		
4. Baroncini Licio . .	Modena - 9 novembre 1938					sì		
5. Bergamaschi Mario .	Melegnano - 14 luglio 1937	sì						
6. Bianco Carmine .	Gaeta - 13 agosto 1937	sì						
7. Colasanti Aldo	Roma - 25 maggio 1936	sì						
8. Costa Emilio	Milano - 25 giugno 1933					sì		
9. Cristofori Gabriella .	Udine - 27 febbraio 1940					sì		
10. Cugola Landino . .	Sorgà - 13 marzo 1940					sì		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
11. Curti Ernesto	Gravellano Lomellina 26 ottobre 1942	sì						
12. Damiani Marco	Roma - 5 aprile 1941	sì						
13. Del Giudice Maurizio Giacomo	Roma - 27 marzo 1935	sì						
14. De Longis Ermete	Roma - 9 settembre 1938					sì		
15. Elti Di Rodeano Gian Andrea	Milano - 11 luglio 1938	sì						
16. Ferrari Mario	Mesola - 26 luglio 1931	sì						
17. Garigale Italo	Alcara Li Fusi - 1° novembre 1941	sì						
18. Grisotti Andrea	Milano - 20 marzo 1942	sì						
19. Italia Francesco	Floridia - 3 settembre 1939	sì						
20. Martini Zeno	Legnago - 2 dicembre 1938					sì		
21. Masellis Michele	Triggiano - 8 maggio 1935					sì		
22. Massei Alessandro	Capannori - 4 aprile 1941	sì						
23. Mazzola Riccardo Francesco	Firenze - 7 settembre 1943	sì						
24. Montorio Luigino	Pietra Ligure - 21 ottobre 1935					sì		
25. Moratti Maurizio	Serravalle Scrivia - 7 ottobre 1939					sì		
26. Nicosia Giuseppe	Tremestieri Etneo - 10 febbraio 1931	sì						
27. Oberto Maria Elisa	Baldissero Torinese - 4 giugno 1943	sì						
28. Pantano Vincenzo	Roma - 25 settembre 1943	sì						
29. Petrolati Maurizio	Fano - 25 settembre 1940	sì						
30. Picchi Alberto	Marsiglia (Francia) - 13 dicembre 1936					sì		
31. Poppi Vittorio	Bologna - 28 aprile 1939					sì		
32. Raimondi Pier Luigi	Legnano - 6 agosto 1942	sì						
33. Raineri Alessandro	Milano - 31 gennaio 1940	sì						
34. Raso Sergio	Cuneo - 6 marzo 1930					sì		
35. Rossi Enzo	Roma - 20 settembre 1923					sì		
36. Savani Alessandro Alberto	Milano - 10 giugno 1938					sì		
37. Scrocca Alberto	Isola del Liri - 3 agosto 1943					sì		
38. Simoni Enrico	Torino - 2 settembre 1932		sì					
39. Taidelli Palmizi Giorgio Antonio	Bologna - 3 gennaio 1940					sì		
40. Toia Giovanni	Partinico - 15 ottobre 1927	sì						
41. Travostini Alberto Maria	Roma - 4 gennaio 1943	sì						
42. Tulli Antonio	Roma - 10 marzo 1944	sì						
43. Ubiglia Gian Paolo	Bagnoli di Sopra - 12 novembre 1943	sì						
44. Verde Salvatore	Napoli - 30 gennaio 1931					sì		
45. Zaccaro Emanuele	Andria - 4 dicembre 1931	sì						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia plastica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10773)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971, e successive modificazioni 20 luglio 1971 e 27 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Sirchia Girolamo, nato a Milano il 14 settembre 1933	punti	100	su 100
2.	Balloni Pietro, nato a Carrara il 12 febbraio 1933	»	96	»
3.	Gibelli Andrea, nato a Milano il 6 maggio 1934 .	»	95	»
4.	Rossi Umberto, nato a Milano il 5 luglio 1935	»	90	»
5.	Gav Aldo, nato ad Alessandria il 4 maggio 1925	»	85	»
6.	Fenoglio Sergio, nato a Cuneo il 10 maggio 1926 .	»	82	»
7.	Simone Francesco, nato ad Andria il 15 febbraio 1929 .	»	82	»
8.	Cavallini Rosa, nata a Vercelli il 14 novembre 1924	»	80	»
9.	De Joannon Salvatore, nato a Palermo il 24 gennaio 1923	»	78	»
10.	Romanini Gian Luigi, nato a Cremona il 18 luglio 1932 .	»	78	»
11.	Bernasconi Carlo, nato a Como il 18 febbraio 1929	»	77	»
12.	Marogna Giovanna, nata a Sassari il 22 agosto 1936	»	77	»
13.	Nieri Alfonso, nato a Viareggio l'8 maggio 1936	»	77	»
14.	Mugnaioni Mario, nato a Prato il 14 settembre 1925	»	76	»
15.	Bestetti Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1925 .	»	75	»
16.	Furfaro Marco, nato a Altare il 15 novembre 1931	»	75	»
17.	Galiano Leda, nata a Catanzaro il 27 settembre 1925	punti	75	su 100
18.	Mottà Giuseppe nato a Castel d'Azzano il 22 novembre 1924	»	74	»
19.	Rossi Fabio, nato a Cosenza il 21 gennaio 1927	»	74	»
20.	Gambelunghe Cesare, nato a Perugia il 25 ottobre 1933	»	73	»
21.	Fosella Pier Vittorio, nato a La Spezia il 7 ottobre 1928 .	»	72	»
22.	Guarini Luigi, nato a Brindisi il 26 ottobre 1934	»	72	»
23.	Palmeri Carlo, nato a Roma il 20 luglio 1931	»	72	»
24.	Amoroso Francesco, nato a Mercato di S. Severino il 16 maggio 1926 .	»	70	»
25.	De Laurenzi Antonio, nato a Pentone il 26 giugno 1932 .	»	70	»
26.	Fendi Federico, nato a Gallarate il 26 agosto 1922	»	70	»
27.	Gario Stelio, nato a Torino il 22 luglio 1930	»	70	»
28.	Giordano Fulvio, nato a Cosenza il 1° gennaio 1929	»	70	»
29.	Santoro Erica, nata a Pollica il 9 luglio 1926	»	70	»
30.	Vacca Clemente, nato a Cardito il 5 ottobre 1932	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui trentacinque posti per la sede di Torino.

Nel Bollettino ufficiale n. 28-29, parte II, del 15-22 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1971, registro n. 17, foglio n. 75, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui trentacinque posti per la sede di Torino, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968.

(11218)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.